




REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

“Padule di Fucecchio” (FI-PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative Aree contigue

Art.49 l.r. 19 marzo 2015 n.30



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Indice generale

- Premessa
- Procedimento di approvazione del Regolamento
- Iter di formazione del Regolamento
- Contenuti dell'Atto di avvio del procedimento
- Sintesi dei contenuti del Regolamento
- Perimetrazioni delle Riserve e delle Aree contigue
- Profili di coerenza esterna e rispetto disposizioni l.r.65/2014
- Contributi pervenuti a seguito dell'avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità a VAS
- Relazione di conformità al Piano di indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico



La presente relazione è redatta ai sensi dell'Art.18 della l.r.65/2014 ed ha lo scopo di accertare e certificare che il procedimento di formazione del Regolamento si sia svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e che siano stati acquisiti i contributi dei settori regionali interessati, nonché i pareri previsti dalle normative vigenti, le segnalazioni, le proposte e i contributi formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati.

Premessa

A partire dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana è subentrata alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze quale soggetto gestore delle Riserve naturali provinciali (ora diventate regionali) ai sensi dell'art.14 della L.R.30/2015 e in attuazione della L.R.22/2015. Le nuove funzioni regionali offrono la possibilità di avere una nuova visione complessiva delle riserve che va al di là dei singoli confini provinciali riunendole in ambiti territoriali con caratteristiche omogenee.

In tale contesto si colloca la situazione delle due Riserve naturali del Padule di Fucecchio e di quella del Lago di Sibolla ricadenti nel territorio di altrettante Province (rispettivamente Città Metropolitana di Firenze, Pistoia e Lucca), ma facenti parte fisicamente di un unico sistema di aree umide riconosciuto anche a livello internazionale (Zone umide ai sensi della Convenzione Ramsar).

Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi, o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

Il Regolamento, come disciplinato dall'Art.49 della l.r. 30/2015 "Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" è lo strumento che disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva e detta prescrizioni ed indirizzi per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.

Alla istituzione delle tre Riserve da parte delle Province ha fatto seguito l'approvazione di tre distinti regolamenti di gestione approvati negli anni 1998 (Lago di Sibolla), 1999 (Padule di Fucecchio, Provincia di Pistoia) e 2004 (Padule di Fucecchio, Provincia di Firenze). Ad oggi i tre regolamenti risultano in parte disomogenei e non aderenti all'evoluzione della normativa di settore e delle problematiche gestionali.

Per superare tale situazione, non ottimale rispetto ad un obiettivo di gestione unitaria ed efficace della vasta area umida Padule di Fucecchio-Lago di Sibolla, si rende necessario procedere all'adeguamento dei regolamenti esistenti delle tre Riserve al fine di approvare un unico nuovo regolamento, con alcune disposizioni differenziate per sotto-aree, aggiornato anche al fine di affrontare efficacemente le nuove criticità ambientali.



Procedimento di approvazione del Regolamento

Ai sensi del comma 1 dell'art. 50 della L.R. 30/2015 la procedura di approvazione è disciplinata dal Titolo II capo I della L.R. 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della Consulta tecnica regionale.

Trattandosi di un nuovo Regolamento, che ha esclusivamente il compito di riunificare, aggiornare ed adeguare i tre Regolamenti vigenti nelle tre Riserve Naturali del padule di Fucecchio e del lago di Sibolla, escludendo qualsiasi nuovo contenuto pianificatorio, si applica l'art. 16 comma 3 della L.R. 65/2014 il quale prevede una procedura semplificata nel caso in cui nello strumento da approvare non siano contenute previsioni localizzative. Il nuovo regolamento infatti non contiene nuove previsioni localizzative, limitandosi ad assumere quelle già vigenti negli attuali tre regolamenti.

La procedura semplificata sopra citata consente l'approvazione dell'atto da parte del Consiglio regionale senza la preventiva fase di adozione e il successivo deposito e pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni.

Ai sensi dell'Art.5 bis della L.R.10/2010 il nuovo regolamento è soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS e, ai sensi dell'Art.17 comma 2, della L.R. 65/2014, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di VAS.

Ne consegue che, a seguito dell'invio dell'Informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, sono stati avviati contemporaneamente i seguenti adempimenti:

- procedura per verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010
- avvio del procedimento, di cui all'art. 17 della L.R. 65/2014

La procedura semplificata di cui al comma 3 dell'Art.16 della L.r.65/2014 non prevede l'obbligo della partecipazione con il coinvolgimento del Garante dell'informazione.

Iter di formazione del Regolamento

Già a partire dal 2015 (Del GR n. 519 del 7/4/2015) uno specifico Accordo di collaborazione per la tutela dell'area naturalistica e la conservazione della biodiversità del Padule di Fucecchio sottoscritto tra la Regione Toscana, la Provincia di Pistoia, la Città Metropolitana di Firenze, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ed i Comuni rivieraschi (Ponte Buggianese, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Fucecchio e Cerreto Guidi), si poneva l'obiettivo della definizione di un percorso condiviso volto a realizzare un sistema di gestione integrato e coordinato delle Riserve presenti all'interno del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, per la tutela ambientale, la conservazione della biodiversità e la promozione e valorizzazione turistica ed economica del territorio.

L'intesa tra la Regione, le due Province, la Città Metropolitana, e tutti e 9 i Comuni rivieraschi è stata rinnovata nel febbraio 2019 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa (Del GR n. 703 del 25/06/2018) che vede tra le finalità quella di favorire una



gestione integrata dei territori ricadenti all'interno delle riserve naturali e di assicurare una gestione operativa coordinata.

Il documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano per l'annualità 2019 approvato con DGR 384/2019 pone tra gli obiettivi la revisione dei tre regolamenti dando mandato agli uffici di procedere alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari.

Nel Novembre 2019 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di avvio del procedimento del nuovo regolamento delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (Fi-PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue (DGR 1402/2019) e l'informativa preliminare al Consiglio (Decisione n.1/2019).

Contemporaneamente la Giunta ha disposto la trasmissione del documento di cui all'art.22 della l.r.10/2010 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, al NURV quale autorità regionale competente in materia di VAS.

L'informativa al Consiglio Regionale si è svolta nella seduta del 9 gennaio 2020.

Con Determinazione n.2/AC/2020 del NURV, l'aggiornamento dei Regolamenti è stato escluso da Valutazione Ambientale Strategica con condizioni.

La Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'Art.9 della l.r.30/2015 ha esaminato il documento preliminare nella seduta del 23 Gennaio 2020 e il testo del regolamento nella seduta del 5 Febbraio 2020 fornendo contributi tecnici utili alla definizione finale del testo.

Il confronto o la concertazione, ai sensi dell'art. 3 della LR 1/2015 si sono svolte contemporaneamente alle consultazioni di cui all'art. 22 della LR 10/2010 ovvero della verifica di assoggettabilità a VAS.

Il testo è stato ampiamente illustrato e discusso al Tavolo di confronto per il sistema delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla di cui alla DGR 1236/2016 partecipato da tutti i Comuni rivieraschi, dalle Province e dalla Città Metropolitana nonché dai rappresentanti dei principali organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano nel Padule e nel Lago. In data 11 Dicembre 2019 è stato presentato il documento preliminare ed in data 24 Gennaio 2020 il testo del regolamento. Successivamente sono state raccolte osservazioni e proposte di modifica che hanno contribuito alla stesura del testo finale.

Contenuti dell'Atto di avvio del procedimento

Nella relazione di avvio del procedimento sono stati individuati:

L'inquadramento normativo e l'analisi degli strumenti vigenti

Gli obiettivi generali:

- *adeguare i regolamenti al mutato quadro normativo e uniformare, per quanto possibile, le disposizioni relative all'intera area umida costituita dalle tre Riserve in modo da assicurarne una gestione coordinata;*
- *affrontare locali elementi di criticità ambientale, attraverso un regolamento in grado*



di costituire fase attuativa di strumenti sovraordinati già vigenti, quali le Misure di conservazione dei siti Natura 2000, gli elementi di indirizzo o prescrittivi del PIT_Piano paesaggistico regionale, gli indirizzi della Strategia Regionale per la Biodiversità, o in corso di elaborazione e approvazione, quali i prossimi Piani di Gestione dei locali Siti Natura 2000 ZSC/ZPS.

La declinazione degli obiettivi in stretto collegamento con le tematiche prioritarie ai fini di una ottimale gestione del territorio delle Riserve:

Tabella 1. Obiettivi specifici dell'aggiornamento dei regolamenti legati alle tematiche prioritarie

Tematiche prioritarie	Descrizione obiettivi
Gestione non omogenea delle Riserve	<i>Omogeneizzazione delle procedure amministrative, compreso il rilascio di nulla osta, e norme di gestione (es. calendario raccolta erbe palustri....) per il territorio delle tre Riserve</i>
Diffusione di specie aliene invasive	<i>Contenimento / eradicazione delle principali specie aliene invasive e riqualificazione degli ecosistemi/habitat alterati dalla loro presenza. Azioni di tutela per specie vegetali e animali di interesse conservazionistico messe a rischio dalla presenza di specie aliene invasive.</i>
Gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici	<i>Attuazione di una gestione idraulica finalizzata al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne al Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla. Successivo aggiornamento dei regolamenti a seguito di specifico disciplinare e studio di modellazione idraulica.</i>
Attività venatoria	<i>Miglioramento dei livelli di sostenibilità delle attività venatorie nelle Aree contigue alle Riserve. Gestione ottimale delle aree umide interne alle Aree contigue.</i>
Attività agricole nelle aree limitrofe alle zone umide	<i>Mantenimento delle attività agricole tradizionali e dei paesaggi rurali tipici della pianura alluvionale. Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive.</i>
Fruizione turistica e usi ricreativi	<i>Valorizzazione e promozione delle attività di fruizione, didattica naturalistica e turismo naturalistico nel territorio delle Riserve e Aree contigue.</i>

Il quadro conoscitivo di riferimento: caratterizzazione naturalistica e socio economica

Il programma di lavoro

L'indicazione degli Enti e dei termini per gli apporti tecnici

Sintesi dei contenuti del Regolamento



Il Regolamento, i cui contenuti sono disciplinati dall'Art.49 della l.r.30/2015, contiene la disciplina delle attività consentite nell'area della riserva e nelle relative aree contigue compresa la perimetrazione definitiva delle stesse aree.

Il regolamento non entra in merito alla disciplina dei Siti Natura 2000 presenti nell'area interessata per la quale fa esplicito riferimento alle misure di conservazione ad oggi in vigore ed al futuro piano di gestione in corso di redazione.

Per garantire maggiore omogeneità è stato redatto un unico testo regolamentare le cui disposizioni si applicano indistintamente a tutte e tre le riserve, salvo alcune eccezioni che riguardano il Lago di Sibolla e che sono esplicitate nell'articolato.

Il quadro normativo non si differenzia molto da quello già presente negli attuali regolamenti; le modifiche apportate sostanzialmente riguardano il recepimento di alcuni aggiornamenti normativi, il chiarimento applicativo di alcuni articoli di difficile interpretazione, ed il tentativo di dare risposta ad alcune criticità emerse con maggior forza negli ultimi anni.

La struttura del regolamento è suddivisa in tre titoli:

- Titolo I : Disposizioni generali e gestionali
- Titolo II: Norme di attuazione
- Titolo III: Disposizioni finali

Il Titolo I tratta disposizioni di carattere generale. All'Art.2 sono riportate le finalità alle quali risponde il quadro normativo che segue. All'Art.3 sono riepilogate le modalità di gestione.

Il Titolo II rappresenta il vero e proprio cuore normativo ed è suddiviso in due capi:

Capo I Disciplina delle riserve naturali

Capo II: Disciplina delle aree contigue

Capo III: Strumenti attuativi per l'uso e la valorizzazione delle risorse ambientali

I temi maggiormente trattati sono: l'accessibilità e la fruizione delle aree, la gestione qualitativa delle acque, la tutela degli ecosistemi palustri e delle aree umide in generale, la gestione della vegetazione palustre, l'attività di caccia e l'attività agricola nelle aree contigue.

Poiché per alcuni temi strategici si ritiene necessario sviluppare ulteriori disposizioni di tipo prettamente operativo ad un grado di maggior dettaglio a seguito anche di approfondimenti tecnici su temi specifici, il regolamento prevede la successiva definizione di n.4 strumenti operativi.

- Disciplinare per la gestione e valorizzazione delle attività agricole nelle aree contigue delle riserve naturali
- Disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle riserve naturali e nelle aree contigue
- Disciplinare per la gestione idraulica delle riserve naturali e delle aree contigue
- Piano d'azione per il contenimento delle specie aliene invasive

Il regolamento definisce i contenuti di massima e gli obiettivi dei suddetti disciplinari demandando la loro definizione ed approvazione alla Giunta Regionale.



Il Titolo III tratta alcuni temi di carattere amministrativo facendo esplicito riferimento all'attuale quadro legislativo.

Perimetrazioni delle Riserve e delle Aree contigue

Ai sensi dell'Art.49 della l.r. 30/2015 il Regolamento riporta in allegato la cartografia in cui risultano evidenziati i confini definitivi delle aree di riserva e delle aree contigue.

Come precisato nel documento preliminare l'obiettivo in questa fase è quello di non apportare nessuna modifica rispetto alle perimetrazioni ad oggi in vigore. Per tale motivo è stata effettuata una ricognizione degli atti istitutivi delle riserve approvati dalle Province allora competenti e degli eventuali successivi atti di modifica.

Da tale analisi sono emerse alcune lievi discordanze tra gli elaborati cartografici riportati in allegato ai diversi atti che si sono succeduti nel tempo. L'approvazione del regolamento offre l'opportunità di definire in maniera certa ed univoca i confini delle riserve e delle aree contigue.

Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana l'attuale perimetrazione risulta definita dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.116/1996: proposta di perimetrazione della riserva e dell'area contigua con allegata cartografia in cartaceo
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.136/1998 : istituzione della riserva; tale atto risulta citato nell'elenco ufficiale delle aree protette regionali e, per quanto riguarda i confini, rinvia alla cartografia allegata alla DCP 116/96.
- PTCP della Provincia di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1/2013 i cui elaborati cartografici riportano il perimetro della riserva e dell'area contigua, e sono scaricabili in formato shapefile dal SIT della Città Metropolitana.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.78/2014 che approva il piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile riferito alle zone interne dell'area contigua che riporta un allegato cartografico con la perimetrazione dell'area contigua.

Dall'analisi della documentazione sopra riportata sono emerse alcune lievi discordanze riguardo all'area contigua tra l'elaborato cartografico allegato al PTCP (peraltro scaricabile in formato shapefile dal SIT della Città Metropolitana), la proposta di perimetrazione approvata con DCR 116/1998 e l'elaborato cartografico allegato alla DCP 78/2014.

Con nota Prot. 0039653 del 31/01/2020 sono state richieste alla Città Metropolitana precisazioni in merito alla perimetrazione ad oggi vigente.

In mancanza di un riscontro da parte della Città metropolitana, si è ritenuto opportuno assumere la perimetrazione riportata nello strumento di pianificazione territoriale dell'Ente ovvero nel PTCP vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1/2013.



Per quanto riguarda il territorio della provincia di Pistoia l'attuale perimetrazione risulta definita dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61/1996 istituzione della riserva e dell'area contigua con allegata cartografia in cartaceo
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.123/2009 con la quale è stato approvato il PTCP vigente;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141/2013 con la quale si provvede alla parziale rettifica della perimetrazione dell'area contigua.

Dall'analisi della documentazione sopra riportata è emersa una discordanza tra l'elaborato cartografico allegato al PTCP vigente adottata e la perimetrazione dell'area contigua parzialmente rettificata con la DCR 141/2013.

Con nota Prot. 0039647 del 31/01/2020 sono state richieste alla Provincia di Pistoia precisazioni in merito alla perimetrazione ad oggi vigente alla quale la Provincia ha debitamente risposto.

Dal confronto con gli uffici competenti della Provincia è emerso che ad oggi resta valida la perimetrazione definita con DCP n.61/1996 e riportata nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia approvato con DCP n.123 del 21/04/2009 oltre che nella variante generale di adeguamento e aggiornamento recentemente adottata.

Per quanto riguarda il Territorio della Provincia di Lucca l'attuale perimetrazione risulta definita dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.48/1996: istituzione della riserva e dell'area contigua con allegato elaborato cartaceo.

La perimetrazione della riserva e dell'area contigua risulta successivamente digitalizzata nell'ambito dei documenti di avvio del procedimento del nuovo PTCP della Provincia di Lucca approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.118/2010. Il perimetro digitalizzato, pur rapportato ad una scala diversa, corrisponde alla perimetrazione riportata sul cartaceo ed allegata all'atto istitutivo e pertanto è stato utilizzato ai fini del presente regolamento.

Profili di coerenza esterna e rispetto disposizioni l.r.65/2014

Ai sensi dell'Art.49, comma 7 e 8 della l.r.30/2015 il Regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'art.88 della l.r.65/2014 e detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.

I profili di coerenza esterna del regolamento sono stati in gran parte affrontati ed analizzati nel documento preliminare di VAS.

Alcuni approfondimenti sono stati effettuati rispetto alla coerenza con gli strumenti di pianificazione di competenza dell'Autorità di Bacino distrettuale ed in particolare:

- Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)
- Piano di gestione delle acque
- Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico



- Piano di bacino stralcio riduzione del rischio idraulico del fiume Arno

Relativamente alla tematica gestione idraulica e qualità delle acque il regolamento conferma tra le sue finalità *“la tutela ed il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi degli apporti idrici affluenti nelle aree umide delle riserve naturali e delle relative aree contigue”* in linea con l’obiettivo generale contenuto nella pianificazione di Bacino *“attuazione di una gestione idraulica finalizzata al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne”*

In coerenza con le finalità sopra riportate le disposizioni normative risultano in linea con la pianificazione generale di bacino e forniscono prescrizioni calibrate su una scala di maggior dettaglio improntate al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato gli indirizzi, norme e prescrizioni contenute nei seguenti documenti di indirizzo generale:

- Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 e Defr 2019 – Documento di Economia e Finanza Regionale
- Piano Ambientale Energetico Regionale (Paer) e Strategia Regionale per la Biodiversità: in particolare, il regolamento concorre al raggiungimento di due dei 15 target di conservazione identificati dalla Strategia regionale per la biodiversità:
 - Target 3 Aree umide costiere ed interne dulcacquicole e salmastre, con mosaici di specchi d’acqua, pozze, habitat elfitici, steppe salmastre e praterie umide.
 - Target 10 Boschi planiziari e palustri delle pianure alluvionali.

Gli aspetti che riguardano la conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico sono stati approfonditi e dettagliati in riferimento agli obiettivi, alle direttive ed alle prescrizioni d’uso ivi contenute anche ai fini della verifica di coerenza e conformità al PIT/PPR contenuta in un’apposita relazione posta in appendice alla presente

In riferimento al rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014 si precisa che il Regolamento, in quanto atto di governo del territorio, viene approvato con le procedure di cui al Titolo II Capo I della l.r. 65/2014, di cui all’art. 16 comma 3, poiché l’atto non contiene previsioni localizzative.

Tale procedura non prevede la stesura di un programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio e pertanto non richiede l’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione, responsabile dell’attuazione del programma.

Contributi pervenuti a seguito dell’avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità a VAS

A seguito dell’invio del documento di avvio del procedimento agli enti e gli organismi pubblici individuati nel documento stesso, sono pervenuti n.15 contributi che hanno fornito apporti utili alla definizione dei contenuti del nuovo regolamento; tali contributi corrispondono sostanzialmente a quelli inviati nell’ambito delle consultazioni di cui all’art. 22 della LR 10/2010 ovvero della verifica di assoggettabilità a VAS.



La determinazione n.2/AC/2020 del NURV riepiloga tutti i contributi pervenuti ed esclude la redazione del regolamento dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica seppure condizionata al rispetto di alcune prescrizioni.

In generale le prescrizioni riguardano la necessità che nella formazione del regolamento sia approfondita la conoscenza di alcuni temi attraverso l'implementazione dei quadri conoscitivi e che siano individuate direttive e prescrizioni che vadano verso una maggiore tutela ambientale.

Poichè l'obiettivo dell'attuale fase, dichiarato esplicitamente nel documento di avvio del procedimento e nel documento preliminare di VAS, si limita ad un'operazione di adeguamento dei regolamenti vigenti al mutato quadro normativo e ad una uniformazione, per quanto possibile, delle disposizioni relative all'intera area umida costituita dalle tre Riserve in modo da assicurarne una gestione coordinata, la richiesta di approfondimenti dei quadri conoscitivi in generale è stata recepita, laddove tecnicamente e possibile, attraverso l'acquisizione di tutti i dati e le informazioni disponibili.

Nei casi in cui risulta invece necessario implementare gli studi attraverso specifici monitoraggi e/o modellazioni che necessitano di tempi lunghi per la loro definizione, il regolamento prevede la successiva definizione di disciplinari operativi redatti a fronte di analisi più approfondite delle singole tematiche trattate.

L'implementazione dei quadri conoscitivi, inoltre, va intesa come un processo conoscitivo che consente anche di perseguire le finalità gestionali del regolamento, così come definite dalla l.r.30/2015 nonché dall'Art.2 del regolamento ove si prevede in particolare *“la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica finalizzati alla conoscenza ed al miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi ...”*

In merito ai punti principali riportati nella determinazione n.2/AC/2020 del NURV, quali temi da affrontate e disciplinare all'interno del regolamento si riporta quanto segue:

- Migliorare la gestione dei livelli idraulici
- Tutelare mediante idonei interventi di riqualificazione i livelli qualitativi e quantitativi delle acque

Il regolamento affronta il tema della gestione della risorsa idrica confermando alcune disposizioni tese a vietare la modificazione del regime delle acque ed il loro prelievo con un riferimento particolare al biotopo umido della riserva naturale del Lago di Sibolla ove sono vietate anche la restituzione di acque di scarico (Art.7 divieti). L'Art.16 prevede la definizione di un apposito disciplinare che definisca modalità di gestione idonee al miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Tale disciplinare andrà a sostituire l'attuale “regolamento per disciplinare le manovre di apertura e chiusura delle cateratte e delle paratoie del cratere palustre” e sarà basato su apposite modellazioni del regime idraulico tenendo conto del nuovo assetto idraulico previsto nell'ambito dell'accordo quadro per la depurazione e in corso di esecuzione da parte del Consorzio.

Quanto sopra nella consapevolezza che il tema qualitativo della gestione della risorsa attiene ad un ambito molto più grande rispetto a quello della riserva e dell'area contigua e quindi deve essere affrontato ad una scala territoriale maggiore.



- Ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; riqualificare le stesse con ampliamento di fasci tampone lungo il reticolo idrografico

Occorre premettere che la fitta rete di canali che caratterizzano le aree umide sono per la maggior parte realizzati artificialmente, frutto di estese bonifiche che hanno interessato per lungo tempo l'intera area umida. La vegetazione più caratteristica dell'area è costituita dal canneto dominato dalla cannuccia di palude. Tra le finalità che si pone il regolamento (Art.2) vi è il mantenimento, la riqualificazione e l'eventuale ricostruzione, delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, delle alberature lungo gli argini principali, nonché la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio e dai suoi ecosistemi. Uno dei temi maggiormente affrontati dalle norme riguarda la gestione della vegetazione palustre sia all'interno delle aree a riserva sia nelle aree contigue. L'Art.12 disciplina degli assetti infrastrutturali pone diverse limitazioni alla modificazioni morfologiche e degli assetti idrogeologici.

- Ricostruire la vegetazione ripariale attraverso l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone e contemporaneamente mitigare gli impatti delle specie aliene invasive.

La tutela e riqualificazione delle formazioni vegetali autoctone costituisce un obiettivo del regolamento, sia nelle Riserve che nelle Aree contigue, con particolare riferimento alle estese formazioni a canneto e ai boschi planiziali e in parte ripariali. I contenuti del regolamento consentiranno di proseguire con gli interventi di ricostruzione degli habitat ripariali e planiziali già sperimentati nel territorio delle Riserve interni ai Siti Natura 2000 nell'ambito di un Progetto LIFE Natura. Al tempo stesso il regolamento attraverso il divieto all'introduzione di specie animali e/o vegetali aliene o all'attuazione di interventi in grado di favorirne la diffusione, si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità ambientale del Padule di Fucecchio e di Sibolla. Tale obiettivo sarà perseguito anche attraverso la realizzazione, prevista dal regolamento, di un Piano d'azione per il contenimento delle specie aliene invasive e mediante la realizzazione di interventi urgenti di controllo numerico e/o di eradicazione nei confronti di specie aliene invasive di interesse unionale o nazionale.

- Contenere l'impermeabilizzazione del suolo e la produzione di deflussi inquinati nelle aree di alta pianura e pianura bonificata

La tutela e gestione del paesaggio del complessivo sistema del Padule di Fucecchio, del Lago di Sibolla e delle pianure agricole circostanti, anche in attuazione dei contenuti del Piano paesaggistico regionale, con finalità di mantenimento e miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle Aree contigue e dei collegamenti ecologici tra le diverse aree umide costituisce un obiettivo dichiarato del regolamento. Tale obiettivo, indicato all'art.2, è perseguito attraverso tutta la disciplina delle riserve e in particolare delle Aree contigue. Per queste ultime un forte elemento condizionante in tal senso è fornito dalla disciplina degli assetti edilizi e urbanistici (art.11) e degli assetti infrastrutturali (art.12) e di quella relativa all'uso delle risorse e alla difesa del suolo (art.13).

Per quanto di competenza del regolamento e relativamente alle attività presenti nelle Riserve e Aree contigue, il regolamento si pone l'obiettivo di ridurre il carico inquinante di origine agricola affluente nelle aree palustri attraverso specifici indirizzi alle attività agricole da sviluppare attraverso tecniche di agricoltura biologica o integrata. Nel contesto della



riduzione dei potenziali elementi inquinanti si inserisce anche l'ampliamento dell'area "no piombo" a tutta l'area contigua interna alla zona umida di importanza internazionale.

- Promuovere il miglioramento della sostenibilità ambientale dei settori produttivi maggiormente impattanti.

La riduzione degli impatti delle attività agricole intensive, l'utilizzo di tecniche eco compatibili nelle attività agro-silvo-pastorali, la promozione dell'agricoltura biologica e/o integrata, il recupero delle attività artigianali di tradizione locale, la promozione delle attività economiche compatibili e dell'occupazione locale sono riportate all'art.2 tra le finalità del regolamento.

Tali finalità sono declinate nel disciplinare attraverso il divieto di sottrazione di superfici agli ecosistemi naturali ed agli habitat palustri attraverso l'estensione delle pratiche colturali, il divieto di introduzione di qualsiasi sostanza chimica incentivando nel contempo l'utilizzo di tecniche ecocompatibili nelle attività agro -silvo – pastorali e la promozione dell'agricoltura biologica e/o integrata, in divieto all'interno delle riserve di realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre. Infine l'Art.16 prevede la definizione di uno specifico disciplinare per la gestione e valorizzazione delle attività agricole nelle aree contigue delle riserve naturali che andrà a sostituire l'attuale piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura compatibile.

- Tutelare gli Habitat umidi delle fitocenosi e delle specie animali e vegetali rari palustri e lacustri

Il primo obiettivo di cui all'art.2 del regolamento della Riserva è indirizzato alla "la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (ecosistemi, habitat, specie animali e vegetali) con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali". Attraverso i divieti e il condizionamento alle attività consentite, il regolamento persegue la tutela del complessivo mosaico di habitat lacustri e palustri e delle specie animali e vegetali autoctone che trovano in tali ambienti il loro habitat. Tale obiettivo è perseguito da diversi articoli, quelli relativi al divieto di diffusione di specie aliene a quelli relativi al divieto di sottrazione di habitat palustri o di prosciugamento, alla prevista realizzazione di un apposito disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue.

- Promuovere l'utilizzo di strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e conservazione degli ecosistemi fluviali, quali i contratti di fiume.

L'Art.4 del regolamento prevede la valorizzazione della partecipazione attiva dei Comuni nella gestione delle riserve richiamando la possibilità, già disciplinata dall'art.46 comma 3 della l.r.30/2015, di stipulare apposite convenzioni di avvalimento con i Comuni, anche in forma associata, nonché con le associazioni di protezione ambientale.

Sempre lo stesso articolo mantiene l'istituto del Tavolo di confronto per il sistema delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla già istituito nel 2016 e partecipato da tutti i Comuni rivieraschi, dalle Province e dalla Città Metropolitana nonché dai rappresentanti dei principali organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano nel Padule e nel Lago.

Particolare riguardo infine è stato posto nei confronti dell'attività venatoria che si svolge nell'area contigua. L'Art.15 dispone una serie di divieti e limitazioni all'attività di caccia tra i quali a titolo di esempio citiamo: un divieto di caccia in un'area definita a particolare



interesse ambientale attorno al Lago di Sibolla, una riduzione dell'orario per la caccia vagante rispetto a quello previsto nel calendario venatorio, il divieto di uso di pallini al piombo all'interno della zona umida Ramsar e della Zona di Protezione Speciale (ZPS).



Relazione di conformità al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

(Art. 18 comma 2 - L.R. 65/2014)

Indice

1. Introduzione

2. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

3. La verifica di coerenza e conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

- Disposizioni generali, Invarianti strutturali e scheda d'ambito di paesaggio
- Disciplina dei beni paesaggistici, ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice di beni culturali e del paesaggio



1. Introduzione

A partire dal 1° gennaio 2016 la Regione Toscana è subentrata alle Province e alla Città metropolitana di Firenze quale soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 30/2015 e in attuazione della L.R. 22/2015.

La riacquisizione di tali funzioni ha offerto la possibilità di assumere una nuova visione del sistema delle riserve regionali che supera i confini amministrativi provinciali per identificare ambiti territoriali riconoscibili per caratteristiche omogenee.

In tale contesto si colloca la situazione delle due Riserve Naturali del Padule di Fucecchio (FI – PT) e di quella del Lago di Sibolla (LU) costituenti un unico sistema di aree umide, riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar.

Le tre Riserve e le relative aree contigue risultano attualmente disciplinate dai rispettivi regolamenti di gestione, approvati dalle precedenti Amministrazioni (Città metropolitana di Firenze e Province di Pistoia e Lucca). Tali regolamenti risultano in parte disomogenei tra loro e non aggiornati all'evoluzione normativa e alle problematiche gestionali che hanno interessato l'area negli ultimi anni.

Al fine di superare tale situazione, e perseguire l'obiettivo di una gestione unitaria e maggiormente efficace della più vasta area umida interna italiana, costituita dalle Riserve del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, è stato previsto di adeguare i regolamenti vigenti e riunirli in un unico Regolamento aggiornato nei suoi dispositivi, al fine di affrontare più efficacemente le nuove criticità ambientali dell'area.

La redazione del nuovo Regolamento è pertanto finalizzata esclusivamente a comporre una disciplina unica per le tre aree interessate dalle Riserve del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla e dalle relative aree contigue, per gestire in modo unitario ed omogeneo gli aspetti amministrativi e gestionali di competenza dell'Ente gestore, funzionale ad una migliore tutela ambientale e valorizzazione delle aree, escludendo qualsiasi nuova previsione localizzativa.

Tale obiettivo, consente di approvare il nuovo Regolamento con le procedure semplificate di cui all'art. 16 comma 3 della L.R. 65/2014.

La presente Relazione intende verificare la coerenza e la conformità dei contenuti di tale atto di governo del territorio alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).

2. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

La Regione ha approvato con Deliberazione del 27 marzo 2015, n. 37 l'Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) in conformità ai disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice).



Ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del PIT/PPR, nella formazione degli atti di governo del territorio, la Regione e gli Enti territoriali competenti, **ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, fanno riferimento agli indirizzi per le politiche, applicano le direttive, rispettano le prescrizioni, comprese le prescrizioni d'uso contenute nella disciplina statutaria del PIT/PPR.**

Il Regolamento di gestione delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla è stato pertanto aggiornato e adeguato nei suoi contenuti anche in riferimento al PIT/PPR, ovvero in coerenza con i suoi dispositivi normativi, evitando l'inserimento di nuove previsioni localizzative.

Nella presente relazione vengono illustrati gli elementi ed i dispositivi del PIT/PPR ritenuti maggiormente significativi in fase di redazione del Regolamento in quanto strettamente attinenti alla gestione tecnico amministrativa delle Riserve Naturali regionali e delle relative aree contigue.

3. La verifica di coerenza e conformità con Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.

Il Consiglio Regionale ha approvato il PIT/PPR con lo scopo di perseguire, attraverso l'insieme delle conoscenze offerte e con l'individuazione di specifici obiettivi di qualità per ciascuno dei diversi ambiti di paesaggio, una maggiore qualità delle trasformazioni che interessano il paesaggio attraverso uno sviluppo sostenibile.

Il territorio regionale viene disciplinato attraverso il dispositivo delle "Invarianti strutturali" da considerare quali regole che informano ordinariamente la trasformazione del territorio e dalla disciplina dei "beni paesaggistici" formalmente riconosciuti.

Il Piano contiene infatti la cosiddetta "vestizione", ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o di legge, oltre a quelli previsti dalla cosiddetta legge Galasso per determinate categorie di beni quali i territori costieri, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua, i territori coperti da foreste e boschi, le aree umide, ecc. (art.142 del Codice).

Nella presente relazione vengono illustrati gli elementi ed i dispositivi ritenuti idonei a verificare la coerenza e la conformità del "Regolamento per la gestione delle Riserve Naturali regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla" (Regolamento) con lo strumento di pianificazione regionale. Nel merito, sono stati esaminati gli aspetti attinenti al Regolamento contenuti nella Disciplina di Piano (parte statutaria), nell'Abaco delle Invarianti, nelle Schede d'ambito di paesaggio e nella disciplina dei Beni paesaggistici.

I valori naturalistici e paesaggistici del territorio interessato dalle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla emergono inoltre nell'ambito della Rete ecologica regionale, quale elemento centrale della Invariante ecosistemica del PIT, nonché a livello di Ambiti di paesaggio (n. 5 *Val di Nievole e Vald'Arno inferiore* per il Padule di Fucecchio e n.4 *Lucchesia* per il Lago di Sibolla).



In merito alla *Rete ecologica* del PIT/PPR, l'area interessata dalla presenza delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla e delle relative aree contigue presenta numerosi elementi strutturali e funzionali, a cui si associano indirizzi e prescrizioni indicate nell'Abaco delle Invarianti e nella Disciplina di Piano.

Come evidenziato nelle tabelle riepilogative di seguito riportate, i contenuti del Regolamento di gestione delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla risultano conformi alla disciplina regionale con riferimento agli indirizzi per le politiche e alla disciplina d'uso del PIT/PPR contenute nella Disciplina del Piano, con particolare riferimento alle Invarianti strutturali, alle Schede d'ambito di paesaggio e alla Disciplina dei beni paesaggistici.

Disposizioni generali, Invarianti strutturali e schede d'ambito di paesaggio

Disposizioni del PIT/PPR	Contenuti specifici delle disposizioni attinenti il Regolamento di gestione delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla	VERIFICA DI CONFORMITA' del Regolamento al PIT/PPR
	INVARIANTI	
Invariante I <i>I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici</i> art. 7 della Disciplina del Piano Abaco delle Invarianti	<p>1. <i>I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l'invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo.</i></p> <p>2. <i>L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente articolo è l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:</i></p> <p><i>a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;</i></p> <p><i>b) il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un'agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all'utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l'erosione;</i></p> <p><i>c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;</i></p> <p><i>d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;</i></p> <p><i>e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.</i></p>	<p>Il Regolamento persegue l'insieme degli obiettivi generali di cui all' art. 7 e le disposizioni richiamate all'art. 12 della Disciplina del Piano del PIT/PPR.</p> <p>Il Regolamento è conforme alle suddette indicazioni e mette in atto strategie che favoriscono la risoluzione delle criticità e ove possibile tentano di ridurle.</p> <p>Il Regolamento ha infatti tra le sue finalità quella di perseguire il miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, nonché tutelare e migliorare i livelli qualitativi e quantitativi degli apporti idrici affluenti nelle aree umide delle Riserve naturali e delle relative aree contigue (art. 2).</p> <p>Nelle Riserve sono vietate le attività e gli interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compresi quelli che, anche senza modificare l'aspetto esteriore dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali e animali oltre che i valori paesaggistici e storico culturali.</p>



		<p>(art. 5)</p> <p>Nelle Riserve e nelle relative aree contigue, è inoltre vietata la sottrazione di superficie agli ecosistemi naturali e agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi sia attraverso l'estensione di pratiche colturali e la modificazione del regime delle acque e il loro prelievo, fatte salve le modifiche necessarie alla ricostituzione degli ecosistemi palustri. (artt. 7 e 13)</p> <p>La realizzazione di determinate attività ed interventi nelle Riserve e nelle aree contigue sono altresì condizionate al rilascio di specifici nullaosta e/o autorizzazioni che ne verificano la conformità agli atti e alla disciplina.</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre, quale ulteriore strumento operativo, un "<i>Disciplinare per la gestione idraulica delle Riserve naturali e delle Aree contigue</i>" al fine di migliorare i livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne alle Riserve naturali e alle relative aree contigue e realizzare interventi di manutenzione del reticolo idrografico nel rispetto degli habitat e delle specie vegetali e animali autoctone attraverso criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico. (art. 16)</p>
<p><u>Invariante II</u></p> <p><i>I caratteri ecosistemici dei paesaggi</i></p> <p>art. 8 della Disciplina del Piano</p> <p>Abaco delle Invarianti</p>	<p>1. <i>I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. <u>Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.</u></i></p> <p>2. <i>L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente articolo è l'elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l'efficienza della rete ecologica, un'alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l'equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema.</i> <i>Tale obiettivo viene perseguito mediante:</i></p> <p>a) <i>il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle</i></p>	<p>Il Regolamento persegue l'insieme degli obiettivi generali di cui all' art. 8 e le disposizioni richiamate all'art. 12 della Disciplina del Piano del PIT/PPR.</p> <p>Il Regolamento è conforme alle suddette indicazioni e mette in atto strategie che favoriscono la risoluzione delle criticità e ove possibile tentano di ridurle.</p> <p>In particolare, il Regolamento ha tra le sue finalità quella di perseguire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le</p>



	<p><i>pianure alluvionali interne e dei territori costieri;</i> <i>b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;</i> <i>c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;</i> <i>d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;</i> <i>e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.</i></p> <p><u>Relativamente al Morfotipo e all'elemento "ZONE UMIDE" della Rete ecologica, l'Abaco regionale individua le seguenti "Indicazioni per le azioni":</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei processi di frammentazione delle zone umide e di artificializzazione delle aree circostanti, evitando nuovi processi di urbanizzazione, di consumo e impermeabilizzazione del suolo e favorendo la trasformazione delle attività agricole verso il biologico o comunque verso forme di agricoltura a elevata sostenibilità ambientale. - Miglioramento della qualità delle acque e riduzione delle pressioni ambientali e delle fonti di inquinamento di origine industriale, civile o agricola, situate nelle aree adiacenti o comunque confluenti nelle aree umide. Ciò con particolare riferimento alle aree umide classificata come zone di criticità ambientale dal PRAA e nelle Aree critiche per la funzionalità della rete (ad es. Lago di Massaciuccoli, Lago di Orbetello, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Padule di Fucecchio, ecc.). - Mantenimento e/o incremento dell'attuale superficie degli habitat umidi; tutela degli habitat di interesse regionale e/o comunitario, delle fitocenosi e delle rare specie animali e vegetali palustri e lacustri. - Attuazione di urgenti interventi di gestione naturalistica per le aree umide di Fucecchio e della pianura fiorentina e pratese. - Mantenimento/incremento delle aree con estesi canneti (con particolare riferimento alle zone umide di Fucecchio e Massaciuccoli) e realizzazione di interventi di gestione e riqualificazione degli habitat palustri e lacustri. - Miglioramento della gestione idraulica e controllo dei processi di interrimento, con particolare riferimento alla gestione dei livelli delle acque per le zone umide derivanti dalla presenza di dighe. - Controllo/riduzione della presenza di specie aliene invasive. - 	<p>loro componenti (...), il miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali; il mantenimento e ove necessario la ricostituzione di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna e dell'avifauna, la conservazione delle caratteristiche naturalistiche dell'area, anche attraverso il controllo e l'eventuale eradicazione delle specie animali e vegetali aliene, la tutela e la gestione del paesaggio in attuazione del PIT/PPR, il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree contigue e dei collegamenti ecologici tra le varie aree umide, la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio e dai suoi ecosistemi. (art. 2)</p> <p>Ulteriori norme sono volte a vietare, nelle Riserve e nelle relative aree contigue, la sottrazione di superficie agli ecosistemi naturali e agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi sia attraverso l'estensione di pratiche colturali e la modificazione del regime delle acque e il loro prelievo, fatte salve le modifiche necessarie alla ricostituzione degli ecosistemi palustri. (artt. 7 e 13)</p> <p>La realizzazione di determinate attività ed interventi nelle Riserve e nelle aree contigue sono altresì condizionate al rilascio di specifici nullaosta e/o autorizzazioni che ne verificano la conformità agli atti e alla disciplina.</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre, quale ulteriore strumento operativo, un "Disciplinare per la gestione e valorizzazione delle attività agricole nelle Aree contigue delle Riserve Naturali" al fine di favorire il mantenimento del paesaggio rurale tradizionale di pianura</p>
--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della superficie interessata da boschi planiziali anche attraverso progetti di riforestazione mediante utilizzo di specie ed ecotipi forestali locali. - 	<p>alluvionale, dei suoi livelli di permeabilità ecologica, del suo valore naturalistico, paesaggistico, identitario ed economico; ridurre gli impatti delle attività agricole intensive a favore di quelle tradizionali e promuovere la riconversione delle produzioni attraverso lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile e/o biologica senza pregiudizio alla qualità delle acque; tutela e gestione sostenibile delle aree umide.</p> <p>Ulteriori norme sono volte a vietare nelle Riserve e nelle relative aree contigue l'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica, fatti salvi quelli eventualmente necessari per l'esecuzione di interventi di conservazione coerenti con le finalità delle Riserve, o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali (artt. 7 e 13)</p> <p>La realizzazione di determinate attività ed interventi nelle Riserve e nelle aree contigue, con particolare riferimento allo sfalcio della vegetazione palustre e della cannuccia di palude, sono altresì condizionate al rilascio di specifici nullaosta e/o autorizzazioni che ne verificano la conformità agli atti e alla disciplina. (art.9)</p> <p>Il Regolamento prevede che la gestione forestale deve risultare coerente con gli obiettivi di tutela dei boschi planiziali e igrofilii e degli habitat forestali di interesse comunitario, con la disciplina del PIT Piano paesaggistico regionale e con le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223. (art. 14)</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre, quali ulteriori strumenti operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue". Tale Disciplinare è finalizzato all'attuazione di una gestione sostenibile della
--	---	--



		<p>vegetazione palustre presente nelle Riserve e nelle aree contigue e a prevedere interventi finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle formazioni vegetali e habitat palustri, e delle specie animali e vegetali ad esse legate, ostacolandone i processi di interrimento ed evoluzione della vegetazione. (art.16)</p> <p>- "Piano d'azione per il contenimento delle specie aliene invasive valido per i territori delle Riserve naturali e delle relative Aree contigue". Tale strumento è finalizzato a programmare attività di monitoraggio, controllo e/o eradicazione delle specie aliene invasive, animali e vegetali, e del carico di ungulati, applicare le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223 e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, individuare norme gestionali per i diversi habitat (agricoli, forestali e palustri/lacustri) finalizzate anche al controllo della diffusione di specie aliene invasive e delle popolazioni di cinghiale europeo <i>Sus scrofa</i>, individuare modalità sostenibili ed efficaci di limitazione del carico di ungulati nel territorio delle Riserve naturali e delle Aree contigue, anche con l'obiettivo di limitare gli impatti degli ungulati sulle attività agricole. (art. 16)</p>
<p>Invariante III</p> <p>Il carattere policentrico dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali</p> <p>artt. 9 della Disciplina del Piano</p> <p>Abaco delle Invarianti</p>	<p>1. <i>Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la <u>struttura dominante del paesaggio toscano</u>, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni.</i></p> <p>2. <i>L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di</i></p>	<p>Il Regolamento persegue l'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 9 e le disposizioni richiamate all'art. 12 della Disciplina del Piano del PIT/PPR.</p> <p>La conformità del Regolamento alla disciplina dell'Invariante III è perseguita attraverso le finalità del Regolamento di cui all'art. 2.</p> <p>Il Regolamento non prevede interventi in contrasto con le Indicazioni per le azioni di cui alla Invariante III.</p>



	<p>cui al presente articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante:</p> <p>a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato;</p> <p>b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;</p> <p>c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell'urbanizzato, e la promozione dell'agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;</p> <p>d) il superamento dei modelli insediativi delle "piattaforme" monofunzionali;</p> <p>e) il riequilibrio e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;</p> <p>f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici;</p> <p>g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l'accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;</p> <p>h) l'incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali.</p> <p>3. L'abaco dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" contiene obiettivi specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee che, ai sensi del comma 2, lettera b, dell'articolo 4, integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito.</p>	
<p>Invariante IV</p> <p>I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali</p> <p>art. 11 della Disciplina del Piano</p> <p>Abaco delle Invarianti</p>	<p>1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: <u>il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.</u></p> <p>2. L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante:</p> <p>a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a quella dell'insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell'edilizia specialistica storica, dell'edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell'integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento</p>	<p>Il Regolamento persegue l'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 11 e le disposizioni richiamate all'art. 12 della Disciplina del Piano del PIT/PPR.</p> <p>La conformità del Regolamento alla disciplina dell'Invariante IV è perseguita attraverso le finalità del Regolamento di cui agli art. 2.</p> <p>Il Regolamento non prevede interventi in contrasto con le Indicazioni per le azioni di cui alla Invariante IV.</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre, quale ulteriore strumento operativo, un "Disciplinare per la gestione e valorizzazione delle attività agricole nelle Aree contigue delle Riserve Naturali" al fine di favorire il</p>



	<p>dell'intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;</p> <p>b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo;</p> <p>c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d'impianto che assecondino la morfologia del suolo e l'interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;</p> <p>d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; l'incentivo alla conservazione delle colture d'impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;</p> <p>e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l'illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;</p> <p>f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico.</p>	<p>mantenimento del paesaggio rurale tradizionale di pianura alluvionale, dei suoi livelli di permeabilità ecologica, del suo valore naturalistico, paesaggistico, identitario ed economico; ridurre gli impatti delle attività agricole intensive a favore di quelle tradizionali e promuovere la riconversione delle produzioni attraverso lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile e/o biologica senza pregiudizio alla qualità delle acque; tutela e gestione sostenibile delle aree umide. (art. 16)</p>
--	---	---

Disposizioni generali, Invarianti strutturali e schede d'ambito di paesaggio

Disposizioni del PIT/PPR	Scheda d'ambito n. 5 Val di Nievole e Val d'Arno inferiore Contenuti specifici delle disposizioni riguardanti le Riserve Naturali regionali del Padule di Fucecchio	VERIFICA DI CONFORMITA' del Regolamento al PIT/PPR
Indirizzi per le politiche	<p>Al fine di preservare gli elevati valori naturalistici e paesistici rappresentati dal sistema idrografico e dalle aree umide della pianura e di contribuire alla sua riqualificazione, garantire azioni volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutelare e valorizzare le residuali aree umide presenti, con particolare riferimento al Padule di 	La conformità del Regolamento ai contenuti della Scheda d'ambito è perseguita attraverso le finalità del Regolamento di cui all'art. 2.



	<p><i>Fucecchio e al sistema di aree umide "minori" quali la Paduletta di Ramone, le aree umide di Poggioni e i vallini delle Cerbaie. In particolare, per il Padule di Fucecchio, è opportuno garantire azioni di riduzione dei carichi inquinanti, anche mediante l'aumento della capacità depurativa dei reflui per le aree urbane e industriali limitrofe, e promuovere una gestione naturalistica estesa a un'area più vasta rispetto ai perimetri dell'attuale Riserva;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare la gestione dei livelli idraulici delle aree umide, tutelare i livelli qualitativi e quantitativi delle acque, controllare la diffusione di specie aliene; • <i>ridurre i processi di artificializzazione del territorio con termine alle aree umide;</i> • <i>tutelare e riqualificare gli ecosistemi torrentizi e fluviali (indicati come corridoi ecologici fluviali da riqualificare nella carta della rete ecologica);</i> • <i>mantenere un adeguato flusso idrico nei periodi di siccità nella valle del torrente Pescia e promuovere il miglioramento della sostenibilità ambientale del settore cartiero, in gran parte sviluppato nelle aree di pertinenza fluviale e lungo le sponde del torrente. Tale obiettivo risulta strategico per la stessa conservazione del Padule di Fucecchio che riceve le acque anche da questo bacino.</i> <p><i>Al fine di riqualificare il territorio di pianura e fondovalle è necessario perseguire politiche volte a contrastare ulteriori processi di consumo di suolo e di urbanizzazione. In particolare è opportuno garantire azioni finalizzate a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>contrastare la saldatura tra gli elementi a maggiore artificialità, mantenendo i residuali varchi tra l'urbanizzato e i principali elementi di continuità ecosistemica (diretrici di connettività ecologica da ricostituire o riqualificare). Tale indirizzo è prioritario per le conurbazioni tra Monsummano-Montecatini-Chiesina Uzzanese-Pescia lungo la SR 435 e tra Montelupo-Empoli-Fucecchio-San Miniato basso-Santa Croce-Castelfranco di Sotto;</i> • <i>limitare l'ulteriore dispersione insediativa in territorio rurale, promuovendo azioni di salvaguardia e valorizzazione degli spazi agricoli, con particolare riferimento alla piana di Pescia;</i> • <i>contrastare e mitigare gli effetti di isolamento e frammentazione ecologica causati dalle grandi infrastrutture viarie, con particolare riferimento all'asse stradale SS 436 "Francesca", che attraversa ecosistemi sensibili quali il Padule di Fucecchio e il Bosco di Poggioni.</i> <p><i>Al fine di tutelare i caratteri identitari e paesistici del territorio rurale della piana e preservare e migliorare i residuali livelli di permeabilità ecologica è necessario:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>favorire il mantenimento delle attività agricole e degli agroecosistemi, la conservazione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), il mantenimento della continuità tra le aree agricole e umide residue della piana, con particolare attenzione agli spazi aperti fra Montelupo ed Empoli e a quelli del paleo-alveo di Arnovecchio;</i> ➤ <i>per i tessuti colturali a maglia fitta e a mosaico (morfotipi 7 e 20 della carta dei morfotipi rurali), mantenere, ove possibile, una dimensione contenuta</i> 	<p>Tra le principali finalità indicate all'art. 2 del Regolamento rientra anche la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (ecosistemi, habitat, specie animali e vegetali) con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali.</p> <p>Il Regolamento disciplina le attività consentite e vietate nel rispetto dei valori e delle caratteristiche dei luoghi indicando modalità di gestione sostenibile.</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre ulteriori dispositivi ovvero strumenti di carattere operativo, quali Disciplinari e Piani di azione specifici riguardanti le attività agricole, la gestione degli habitat palustri, la gestione idraulica, il controllo delle specie aliene e le attività venatorie e alieutiche. (art. 16)</p> <p>In tutta l'area contigua è vietato il governo a ceduo delle superfici boscate interne, salvo i casi previsti da eventuali Piani di gestione forestale ai sensi della L.R. 39/2000 in corso di validità alla data di approvazione del presente Regolamento, coerente con i contenuti di cui all'articolo 14, comma 1, lett.f), nonché ogni modificazione degli assetti boschivi e palustri.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 comma 1 sono consentiti, previo rilascio di nulla osta o di diverso atto di assenso dell'Ente gestore, i seguenti interventi selvicolturali, se coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività selvicolturale deve assicurare il mantenimento dei soprassuoli nel migliore stato di conservazione, anche in
--	---	---



	<p>degli appezzamenti, garantire un efficace smaltimento delle acque e tutelare ove possibile la rete di infrastrutturazione rurale esistente;</p> <p>➤ per il settore del florovivaismo, proseguire il percorso rivolto alla promozione di una gestione ambientalmente e paesaggisticamente più sostenibile, evitando di interferire con le direttrici di connettività ecologica, con il sistema di Aree protette e di Siti Natura 2000.</p> <p>Avviare iniziative volte a salvaguardare, riqualificare e valorizzare il sistema fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti, nonché le relazioni capillari con il territorio circostante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitando ulteriori urbanizzazioni e infrastrutturazioni lungo le fasce fluviali; • salvaguardando i varchi e le visuali da e verso il fiume; • riqualificando i waterfront urbani degradati (con particolare attenzione a quelli tra Empoli, Sovigliana e Limite e tra Santa Croce e Castelfranco di Sotto), la viabilità rivierasca (Statale Tosco Romagnola che attraversa Empoli), l'accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano; • riqualificando e valorizzando in chiave multifunzionale gli spazi aperti periferiali e assicurandone la continuità; • promuovendo forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere (individuazione dei tratti che presentano potenziale di navigabilità, realizzazione di itinerari di mobilità dolce, punti di sosta, accessi); • incentivando progetti di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica. <p>Al fine di tutelare gli elevati valori ecologici e paesistici dei sistemi forestali è necessario:</p> <p>➤ perseguire la tutela dei residuali boschi planiziali, da sottoporre anche a interventi di riqualificazione e ampliamento;</p> <p>➤ promuovere la realizzazione di nuovi nuclei di boschi planiziali mediante utilizzo di specie vegetali autoctone ed ecotipi locali, soprattutto in adiacenza ad aree umide esistenti o nell'ambito di progetti di riqualificazione ambientale di aree degradate, senza comportare ulteriori riduzioni degli agroecosistemi;</p>	<p>relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario. La gestione deve essere orientata esclusivamente alla ricostituzione e alla crescita equilibrata della vegetazione spontanea e autoctona. Il governo a ceduo dei soprassuoli è ammesso nella misura massima di un quinto della superficie boscata, afferente alla medesima proprietà, esclusivamente se previsto nell'ambito di un Piano di gestione forestale regolarmente approvato e in corso di validità. Sono comunque esclusi dalla ceduzione tutti i boschi entro un raggio di 40 metri dagli impluvi e dalle aree umide di qualunque estensione, anche a carattere temporaneo;</p> <p>- sono comunque ammessi le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, i tagli fitosanitari, i tagli di ricostituzione e di riconversione boschiva, l'avviamento ad alto fusto, nonché i tagli destinati al ripristino di soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi. È inoltre consentito il taglio delle piante secche, divelte o stroncate e degli alberi in precarie condizioni fitosanitarie e/o instabili per fitopatie o altri problemi statico-strutturali.</p> <p>- la gestione forestale deve risultare coerente con gli obiettivi di tutela dei boschi planiziali e igrofili e degli habitat forestali di interesse comunitario, con la disciplina del PIT Piano paesaggistico regionale e con le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 comma 1 in tutta l'Area contigua è vietata l'attività florovivaistica.</p>
<p>Disciplina d'uso (Obiettivi di qualità e direttive specifiche per il Padule di</p>	<p>Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino dell'Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule di Fucecchio e delle aree umide "minori"</p>	<p>Le finalità del Regolamento sono coerenti con gli obiettivi della Scheda d'ambito di paesaggio n. 5 – Val di Nievole e Val d'Arno inferiore.</p>



Fucecchio)	<p>Direttive correlate <i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tutelare le zone umide (Padule di Fucecchio, Paduletta del Ramone, Poggione, Vallini delle Cerbaie) e gli ecosistemi torrentizi e fluviali attuando interventi di riqualificazione e tutela ambientale. <p>Orientamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contenere l'impermeabilizzazione e la produzione di deflussi inquinanti nelle aree di Alta pianura e Pianura bonificata; ➤ mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori; ➤ estendere la gestione forestale sostenibile anche alle aree limitrofe dell'attuale perimetro della riserva naturale del Padule di Fucecchio; ➤ promuovere una gestione delle attività agricole ambientalmente sostenibile al fine di ridurre le pressioni sulla qualità delle acque, conservare gli spazi agricoli, residui boschi planiziali e le aree umide relittuali, mantenere adeguate fasce di mitigazione lungo il reticolo idrografico (con particolare riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, localizzate nella bassa valle del Pescia). <p><i>attuare interventi di riqualificazione e di ricostruzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico da riqualificare"</i></p> <p>Orientamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> sostenere l'incremento del livello di infrastrutturazione ecologica nelle aree di bonifica e nelle colture estensive e conservare la viabilità podereale (con particolare riferimento alle seguenti aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, morfotipo 6, pianura a maglia semplificata del padule di Fucecchio e alle pendici delle colline di San Miniato); riqualificare le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali, creando fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua e diminuire l'artificializzazione delle sponde fluviali; conservare i paleo-alvei del fiume Arno e la loro singolare articolazione della maglia agricola (Arnovecchio- Fibbiana- Empoli). 	<p>Il Regolamento non prevede interventi in contrasto con le direttive correlate, e relativamente alle aree contigue, detta specifica disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo (art. 13) oltre che per gli assetti urbanistici, edilizi ed infrastrutturali (artt. 11 e 12).</p> <p>Il Regolamento è conforme alle direttive correlate in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contiene specifiche disposizioni per contenere il consumo di suolo, tutelare le aree umide e limitare i fenomeni di impermeabilizzazione dei suoli e di inquinamento del sistema idrografico; - salvaguarda la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici del territorio anche attraverso una gestione sostenibile delle attività agricole e forestali anche attraverso ulteriori dispositivi normativi. <p>Il Regolamento prevede infatti ulteriori strumenti di carattere operativo, quali Disciplinari e Piani di azione specifici, riguardanti le attività agricole, la gestione degli habitat palustri, la gestione idraulica, il controllo delle specie aliene e le attività venatorie e alieutiche. (art. 16)</p> <p>In tal modo il Regolamento mette in atto strategie che favoriscono la risoluzione delle criticità e ove possibile tentano di ridurle.</p> <p>Nelle Riserve Naturali, oltre ai divieti stabiliti dall'art. 48 della L.R. 30/2015 e a quelli indicati nel PIT/PPR, sono vietate le attività e gli interventi elencati agli artt. 5 e 7 del Regolamento.</p>
-------------------	---	---

Disposizioni del PIT/PPR	Scheda d'ambito n. 4 Lucchesia	VERIFICA DI CONFORMITA' del Regolamento al
--------------------------	--------------------------------	--



	Contenuti specifici delle disposizioni riguardanti la Riserva Naturale regionale del Lago di Sibolla	PIT/PPR
Indirizzi per le politiche (indirizzi specifici per il lago di Sibolla)	<p>Al fine di tutelare le risorse idriche, promuovere la ricarica della falda e preservare l'equilibrio idraulico del territorio dell'ambito, è opportuno, nella conduzione di ogni attività produttiva privilegiare soluzioni che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua nel suolo e modalità di produzione che contengano i prelievi idrici e prevengano il rilascio di inquinanti pericolosi per le falde acquifere;</p> <p>Al fine di preservare gli elevati valori naturalistici rappresentati dal sistema idrografico e dalle aree umide della piana lucchese, garantire azioni volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare integralmente, ed eventualmente riqualificare, gli ecosistemi palustri, i boschi planiziali, ciò anche mediante il miglioramento della qualità e quantità degli apporti idrici e il controllo delle specie aliene (in particolare per il Lago di Sibolla); • limitare i processi di impermeabilizzazione delle aree circostanti le numerose aree umide relittuali; • mantenere buoni livelli di qualità delle acque del Canale Rogio e del Fosso di Sibolla e Pescia di Collodi, questi ultimi quali collegamenti ecologici esistenti tra l'area del Lago di Sibolla e il Padule di Fucecchio; • mantenere, nell'alta pianura di Bientina, una buona permeabilità ecologica, promuovendo la riqualificazione ambientale del reticolo idrografico minore e la mitigazione degli elementi con funzione di barriera (asse autostradale A11, ferrovia Lucca-Pistoia-Firenze e aree industriali). Ciò con particolare riferimento al "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" del Fosso Tazzera, Rio Leccio, Fossa Nuova e Rio San Gallo, indicato nella carta della rete ecologica; • perseguire la tutela integrale della sfagneta di San Lorenzo a Vaccoli, e prevedere azioni volte al controllo del regime idraulico e laddove possibile alla limitazione della diffusione spontanea di pini. <p>Al fine di riqualificare il territorio della piana è necessario perseguire politiche volte a limitare ulteriori processi di consumo di suolo e di urbanizzazione. Tale indirizzo risulta prioritario per l'area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, la zona settentrionale dell'ex Lago del Bientina, la pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero, la pianura agricola ad est di Lucca e le aree di pertinenza fluviale. In particolare è opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ avviare azioni volte a contrastare i processi di saldatura delle conurbazioni lineari, mantenendo i varchi ineditati e promuovendone la riqualificazione, con particolare riferimento alla viabilità radiale in uscita da Lucca (via Pesciatina - SS 435, via Romana, via Pisana, via Sarzanese), e alla viabilità pedecollinare che costeggia i Monti Pisani (via Sottomonte), le Pizzorne e le colline di Montecarlo (Fratina-Porcari-Altopascio); ➤ garantire azioni volte a limitare l'ulteriore dispersione residenziale e produttiva in territorio rurale, promuovendo azioni di salvaguardia e valorizzazione degli spazi agricoli; ➤ incentivare il riuso e la riorganizzazione delle numerose aree produttive dismesse collocate a corona di Lucca, come occasione per la riqualificazione dei tessuti della 	<p>La conformità del Regolamento ai contenuti della Scheda d'ambito è perseguita attraverso le finalità del Regolamento di cui all'art. 2.</p> <p>Tra le principali finalità indicate all'art. 2 del Regolamento rientra anche la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (ecosistemi, habitat, specie animali e vegetali) con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali</p> <p>Il Regolamento disciplina le attività consentite e vietate nel rispetto dei valori e delle caratteristiche dei luoghi indicando modalità di gestione sostenibile.</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre ulteriori dispositivi ovvero strumenti di carattere operativo, quali Disciplinari e Piani di azione specifici riguardanti le attività agricole, la gestione degli habitat palustri, la gestione idraulica, il controllo delle specie aliene e le attività venatorie e alieutiche. (art. 16)</p> <p>In tal modo il Regolamento mette in atto strategie che favoriscono la risoluzione delle criticità e ove possibile tentano di ridurle.</p> <p>Nelle Riserve Naturali, oltre ai divieti stabiliti dall'art. 48 della L.R. 30/2015 e a quelli indicati nel PIT/PPR, sono vietate le attività e gli interventi elencati agli artt. 5 e 7 del Regolamento.</p>



	<p><i>città contemporanea e dei margini urbani.</i></p> <p><i>Promuovere la riqualificazione e la ricostituzione delle importanti direttrici di connettività indicate nella carta della rete ecologica e interessate da fenomeni di compromissione o interruzione della continuità ecologica</i></p>	
<p>Disciplina d'uso (Obiettivi di qualità e direttive specifiche per il Lago di Sibolla)</p>	<p>Obiettivo 1 Riqualificare i rapporti fra territorio urbanizzato e territorio rurale nella pianura di Lucca, tutelando le residue aree naturali e agricole e favorendo la loro integrazione con le aree urbanizzate Direttive correlate</p> <p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento all'area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell'ex Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell'Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell'Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti ineditati; • tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura anche evitando l'ulteriore riduzione delle aree rurali; • conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio pianiziale dell'ambito e conservare i boschi pianiziali e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore. 	<p>Le finalità del Regolamento sono coerenti con gli obiettivi della Scheda d'ambito di paesaggio n. 4 – Lucchesia.</p> <p>Il Regolamento non prevede interventi in contrasto con le direttive correlate.</p> <p>Il Regolamento è conforme alle direttive correlate in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contiene specifiche disposizioni per contenere il consumo di suolo, tutelare le aree umide e limitare i fenomeni di impermeabilizzazione dei suoli e di inquinamento del sistema idrografico; - salvaguarda la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici del territorio anche attraverso una gestione sostenibile delle attività agricole e forestali anche attraverso ulteriori dispositivi normativi. <p>Il Regolamento prevede infatti ulteriori strumenti di carattere operativo, quali Disciplinari e Piani di azione specifici, riguardanti le attività agricole, la gestione degli habitat palustri, la gestione idraulica, il controllo delle specie aliene e le attività venatorie e alieutiche.</p>

Disciplina dei beni paesaggistici

Disposizioni del PIT/PPR	Contenuti specifici delle disposizioni riguardanti la Riserva Naturale regionale del Lago di Sibolla	VERIFICA DI CONFORMITA' del Regolamento al PIT/PPR
Allegato 8 B – Disciplina dei beni	In riferimento alla "struttura eco	La coerenza e la conformità al Codice



<p>paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.</p> <p>Capo II – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</p> <p>DM 152/1977 <i>Zona del lago di Sibolla situata nel territorio del comune di Altopascio (146,36 ha).</i></p> <p>Motivazioni: <i>“La zona predetta ha notevole interesse pubblico, perché per l’aspetto e la conformazione del terreno, delle acque, della vegetazione di eccezionale importanza scientifica, presenta un cospicuo carattere di bellezza naturale unito al pregio della rarità con grande valore estetico e tradizionale anche per la spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano. Tale zona costituisce, con il lago di Sibolla, un complesso veramente eccezionale, la cui integrità occorre venga efficacemente salvaguardata”.</i></p>	<p>sistemica / ambientale" (componenti naturalistiche e aree di riconosciuto valore naturalistico – aree protette e siti Natura 2000) la scheda di vestizione del vincolo individua i seguenti elementi di indirizzo o prescrittivi:</p> <p><u>Obiettivi con valore di indirizzo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere gli attuali equilibri ambientali che caratterizzano gli habitat naturali presenti nell'area del Lago di Sibolla, evitando trasformazioni e impermeabilizzazioni del suolo anche al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente gli apporti idrici nel padule; • conservare e migliorare i valori naturalistici, i livelli di naturalità e l'integrità idraulica del SIR/SIC 26 Lago di Sibolla e della Riserva Provinciale Lago di Sibolla. <p><u>Direttive</u></p> <p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare nuovo consumo di suolo, incentivare azioni di mitigazione degli impatti dell'asse autostradale, di miglioramento quantitativo degli apporti idrici e di riqualificazione ed ampliamento degli habitat palustri; • assicurare l'applicazione delle specifiche norme in materia definite per il SIR/SIC 26 Lago di Sibolla e del regolamento di gestione della Riserva Provinciale di cui all'atto deliberativo specifico. <p><u>Prescrizioni</u></p> <p>Non sono ammessi interventi che possono compromettere l'integrità del Bacino idrografico.</p>	<p>dei beni culturali e del paesaggio e alle disposizioni per i Beni paesaggistici contenute nel PIT/PPR è perseguita nel Regolamento, oltre che attraverso l'indicazione delle principali finalità del Regolamento, anche tramite una disciplina specifica per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio oltre che delle preesistenze storiche.</p> <p>La disciplina del Regolamento contiene prescrizioni per l'esercizio delle attività consentite nelle aree di Riserva e il divieto di attività e interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali ed animali e i valori paesaggistici e storico culturali. (art. 5)</p> <p>Il Regolamento è stato redatto in conformità alle direttive e prescrizioni relative ai beni paesaggistici (elaborato 8 B) che interessano il territorio ove ricade la Riserva Naturale regionale del Lago di Sibolla e dalla relativa area contigua.</p> <p>Il Regolamento non prevede interventi o attività in contrasto con le prescrizioni contenute nell'elaborato 8 B del PIT/PPR.</p>
--	--	---



	Naturali regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla	
<p>Allegato 8 B – Disciplina dei beni paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.</p> <p>Capo III – Aree vincolate per legge Art. 6</p> <p>lett. a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)</p>	<p>.....</p>	<p>Il vincolo non interessa l'area delle Riserve Naturali e delle relative aree contigue.</p>
<p>Allegato 8 B – Disciplina dei beni paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.</p> <p>Capo III – Aree vincolate per legge Art. 7</p> <p>lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. B, Codice)</p>	<p>.....</p>	<p>Il vincolo non interessa l'area delle Riserve Naturali e delle relative aree contigue.</p>
<p>Allegato 8 B – Disciplina dei beni paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.</p> <p>Capo III – Aree vincolate per legge Art. 8</p> <p>lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.</p>	<p><i>8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:</i></p> <p><i>a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;</i></p> <p><i>b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;</i></p> <p><i>c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla</i></p>	<p>Il Regolamento è conforme ai suddetti obiettivi e mette in atto strategie che favoriscono la risoluzione delle criticità e ove possibile tentano di ridurle.</p> <p>Il Regolamento ha infatti tra le sue finalità quella di perseguire il miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, nonché tutelare e migliorare i livelli qualitativi e quantitativi degli apporti idrici affluenti nelle aree umide delle Riserve naturali e delle relative aree contigue (art. 2).</p> <p>Nelle Riserve sono vietate le attività e gli interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compresi quelli che, anche senza modificare l'aspetto esteriore dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali e animali oltre che i valori paesaggistici e storico culturali. (art. 5)</p> <p>Nelle Riserve e nelle relative aree contigue, è inoltre vietata la sottrazione di superficie agli ecosistemi naturali e agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi sia attraverso l'estensione di pratiche colturali e la modificazione del regime delle acque</p>



	<p><i>vegetazione ripariale;</i></p> <p><i>d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;</i></p> <p><i>e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;</i></p> <p><i>f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.</i></p> <p><i>8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a:</i></p> <p><i>a - individuare i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;</i></p> <p><i>b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;</i></p> <p><i>c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;</i></p> <p><i>d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;</i></p> <p><i>e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;</i></p> <p><i>f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale;</i></p> <p><i>g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi</i></p>	<p>e il loro prelievo, fatte salve le modifiche necessarie alla ricostituzione degli ecosistemi palustri. (artt. 7 e 13)</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre, quale ulteriore strumento operativo, un "Disciplinare per la gestione idraulica delle Riserve naturali e delle Aree contigue" al fine di migliorare i livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne alle Riserve naturali e alle relative aree contigue e realizzare interventi di manutenzione del reticolo idrografico nel rispetto degli habitat e delle specie vegetali e animali autoctone attraverso criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico. (art. 16)</p>
--	--	--



	<p><i>alluvionali;</i> <i>h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;</i> <i>i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;</i> <i>l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;</i> <i>m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;</i> <i>n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;</i> <i>o - promuovere interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.</i></p> <p>8.3. Prescrizioni <i>a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :</i> <i>1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;</i></p>	
--	--	--



	<p><i>2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;</i></p> <p><i>3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;</i></p> <p><i>4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</i></p> <p><i>b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</i></p> <p><i>c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:</i></p> <p><i>1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;</i></p> <p><i>2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;</i></p> <p><i>3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;</i></p> <p><i>4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;</i></p> <p><i>5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.</i></p> <p><i>d - Le opere e gli interventi relativi</i></p>	
--	---	--



	<p><i>alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.</i></p> <p><i>e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.</i></p> <p><i>f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.</i></p> <p><i>g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;</i> <i>- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;</i> <i>- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).</i> <p><i>Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- gli impianti per la depurazione delle acque reflue;</i> <i>- impianti per la produzione di energia;</i> <i>- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.</i> <p><i>h - Non è ammesso l'inserimento di</i></p> 	
--	---	--



	<i>manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.</i>	
Allegato 8 B – Disciplina dei beni paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. Capo III – Aree vincolate per legge Art. 9 lett. d) Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare	Il vincolo non interessa l'area delle Riserve Naturali e delle relative aree contigue.
Allegato 8 B – Disciplina dei beni paesaggistici , ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. Capo III – Aree vincolate per legge Art. 10 lett. e) circhi glaciali	Il vincolo non interessa l'area delle Riserve Naturali e delle relative aree contigue.
Allegato 8 B Capo III – Aree vincolate per legge Art. 11 lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi	<p><i>11.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:</i></p> <p><i>a - garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico identitari, ecosistemici geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata;</i></p> <p><i>b- promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale;</i></p> <p><i>c - promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro manutenzione e conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell'attività estrattiva storicamente presente nelle Apuane;</i></p> <p><i>d - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti;</i></p> <p><i>e - promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le</i></p>	<p>Le finalità del Regolamento, di cui all'art.2, risultano coerenti e conformi con quanto indicato negli Obiettivi sia a livello ambientale che paesaggistico.</p> <p>In particolare, il Regolamento ha tra le sue finalità quella di perseguire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (...), il miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali; il mantenimento e ove necessario la ricostituzione di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna e dell'avifauna, la conservazione delle caratteristiche naturalistiche dell'area, anche attraverso il controllo e l'eventuale eradicazione delle specie animali e vegetali aliene, la tutela e la gestione del paesaggio in attuazione del PIT/PPR, il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree contigue e dei collegamenti ecologici tra le varie aree umide, la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio e dai suoi ecosistemi.</p> <p>(art. 2)</p> <p>La disciplina del Regolamento contiene prescrizioni per l'esercizio delle attività consentite nelle aree di Riserva e il divieto di attività e</p>



	<p><i>aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000.</i></p> <p><i>11.2. Direttive – L'ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie misure e regole/discipline volte a:</i></p> <p><i>a - garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con l conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, cosiccome individuati dal Piano Paesaggistico;</i></p> <p><i>b - evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico – percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo;</i></p> <p><i>c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;</i></p> <p><i>d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l'eventuale delocalizzazione delle attività incongrue;</i></p> <p><i>e - favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere abbandonate;</i></p> <p><i>f - nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere indirizzate alla coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche estrattive di accertata compatibilità paesaggistica e ambientale.</i></p>	<p>interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali ed animali e i valori paesaggistici e storico culturali. (art. 5)</p> <p>Negli ulteriori dispositivi normativi, identificati quali Disciplinari e Piani di azione, vengono individuate adeguate strategie nonché indicazioni operative finalizzate ad una migliore e più efficace gestione delle diverse criticità ambientali. (art. 16)</p>
--	--	---



	<p>11.3. Prescrizioni <i>a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:</i> 1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali; 2 - l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c); 3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco; 4 - la realizzazione di campi da golf; 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; 6 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).</p>	
<p>Allegato 8 B</p> <p>Capo III – Aree vincolate per legge Art. 12</p> <p>lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.</p>	<p>12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p><i>a - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;</i> <i>b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;</i> <i>c - tutelare e conservare gli elementi</i></p>	<p>Il Regolamento consente previo rilascio di nullaosta determinati interventi selvicolturali purchè coerenti con i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività selvicolturale deve assicurare il mantenimento dei soprassuoli nel migliore stato di conservazione, anche in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario. - La gestione deve essere orientata esclusivamente alla ricostituzione e alla crescita equilibrata della vegetazione spontanea e autoctona. Il governo a ceduo dei soprassuoli è ammesso nella misura massima di un quinto della superficie boscata, afferente alla medesima proprietà,



	<p><i>forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;</i> <i>d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;</i> <i>e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi;</i> <i>f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;</i> <i>g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvopastorali;</i> <i>h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;</i> <i>i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostruire le relazioni tra il bosco e le comunità .</i></p> <p><i>12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:</i> <i>a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:</i> <i>1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi "del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000;</i> <i>2 - le formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio quali:</i></p>	<p>esclusivamente se previsto nell'ambito di un Piano di gestione forestale regolarmente approvato e in corso di validità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono esclusi dalla ceduzione tutti i boschi entro un raggio di 40 metri dagli impluvi e dalle aree umide di qualunque estensione, anche a carattere temporaneo; - Sono ammesse le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, i tagli fitosanitari, i tagli di ricostituzione e di riconversione boschiva, l'avviamento ad alto fusto, nonché i tagli destinati al ripristino di soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi. - È consentito il taglio delle piante secche, divelte o stroncate e degli alberi in precarie condizioni fitosanitarie e/o instabili per fitopatie o altri problemi statico-strutturali. - La gestione forestale deve risultare coerente con gli obiettivi di tutela dei boschi planiziali e igrofili e degli habitat forestali di interesse comunitario, con la disciplina del PIT Piano paesaggistico regionale e con le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223. <p>Si evidenzia la necessità di un preventivo riconoscimento di valori all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale a livello locale.</p>
--	--	--



	<p>- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; - boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; - castagneti da frutto; - boschi di altofusto di castagno; - pinete costiere; - boschi planiziali e ripariali; - leccete e sugherete; - macchie e garighe costiere; - elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia). b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticoperceptivi; 4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro-silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 7 - incentivare, laddove possibile</p>	<p>Il Regolamento prevede che la gestione forestale deve risultare coerente con gli obiettivi di tutela dei boschi planiziali e igrofilo e degli habitat forestali di interesse comunitario, con la disciplina del PIT Piano paesaggistico regionale e con le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223. (art. 14)</p>
--	---	---



	<p><i>anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dei castagneti da frutto; - dei boschi di alto fusto di castagno; - delle pinete costiere; - delle sugherete; - delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; <p><i>8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;</i></p> <p><i>9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.</i></p> <p>12.3. Prescrizioni</p> <p><i>a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:</i></p> <p><i>1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;</i></p> <p><i>2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);</i></p> <p><i>3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.</i></p> <p><i>b - Non sono ammessi:</i></p> <p><i>1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano</i></p>	
--	---	--



	<p><i>figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;</i></p> <p><i>2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.</i></p>	
<p>Allegato 8 B</p> <p>Capo III – Aree vincolate per legge Art. 14</p> <p><i>lett. i) Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448</i></p>	<p><i>14.1 Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi dovranno perseguire i seguenti obiettivi:</i></p> <p><i>a - tutelare e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici e delle zone umide salvaguardando la loro varietà e tipicità anche in relazione ai luoghi adiacenti ad esse collegate;</i></p> <p><i>b - tutelare il patrimonio edilizio di tipo storico tradizionale;</i></p> <p><i>c - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi delle zone umide.</i></p> <p><i>14.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza provvedono a definire strategie, misure e regole /discipline volte a:</i></p> <p><i>a - garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche contrastando la diffusione di specie aliene invasive e i fenomeni di interrimento nonché riduzione qualitativa e quantitativa degli apporti idrici;</i></p> <p><i>b - indicare le pressioni e riconoscere le eventuali conseguenti criticità;</i></p> <p><i>c - individuare livelli di sostenibilità degli usi antropici tenendo conto dei valori e dei livelli di vulnerabilità delle componenti naturalistiche,</i></p>	<p>Le finalità del Regolamento, di cui all'art.2, risultano coerenti e conformi con quanto indicato negli Obiettivi sia a livello ambientale che paesaggistico.</p> <p>In particolare, il Regolamento ha tra le sue finalità quella di perseguire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (...), il miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali; il mantenimento e ove necessario la ricostituzione di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna e dell'avifauna, la conservazione delle caratteristiche naturalistiche dell'area, anche attraverso il controllo e l'eventuale eradicazione delle specie animali e vegetali aliene, la tutela e la gestione del paesaggio in attuazione del PIT/PPR, il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree contigue e dei collegamenti ecologici tra le varie aree umide, la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio e dai suoi ecosistemi.</p> <p>(art. 2)</p> <p>Negli ulteriori dispositivi normativi, identificati quali Disciplinari e Piani di azione, vengono individuate adeguate strategie nonché indicazioni operative finalizzate ad una migliore e più efficace gestione delle diverse criticità ambientali.</p> <p>(art. 16)</p>



	<p>geomorfologiche e paesaggistiche; <i>d - promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, finalizzati alla protezione della fauna e della flora, al recupero di habitat degradati, al miglioramento della qualità delle acque, alla eliminazione di specie aliene o di altri elementi di criticità ambientale.</i></p> <p><i>14.3. Prescrizioni</i> <i>a - Non sono ammessi i seguenti interventi:</i> <i>1 . la bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo, ad eccezione delle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di acquacoltura;</i> <i>2 - le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;</i> <i>3 - lo sversamento dei reflui oltre i valori consentiti dalle normative nazionali e comunitarie per le aree umide;</i> <i>4 - la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia.</i> <i>b - Sono fatti salvi gli interventi necessari alla gestione delle aree naturali.</i> <i>c - La realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, è ammessa a condizione che il tracciato non comprometta gli elementi naturali oggetto di tutela e non aumenti i livelli di isolamento e di frammentazione delle zone umide.</i> <i>d - La realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" deve essere correttamente inserite nel paesaggio, non deve comportare l'impermeabilizzazione dei suoli e l'aumento dei livelli di artificializzazione.</i> <i>e - Non è ammessa la realizzazione di nuove discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).</i> <i>f - La realizzazione di attrezzature e servizi finalizzati allo svolgimento di attività escursionistiche, didattiche e di promozione dei valori paesaggistici e naturalistici è ammessa purché siano utilizzate tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno essere</i></p>	
--	--	--



	<i>collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario.</i>	
Allegato 8 B Capo III – Aree vincolate per legge Art. 14 lett. m) Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)	Il vincolo non interessa l'area delle Riserve Naturali e delle relative aree contigue.

Firenze 20 Febbraio 2020

 Il Responsabile del procedimento
 Ing.Gilda Ruberti